



# Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali

**Modifica del 28 ottobre 2016**

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)  
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del DFF del 22 novembre 2013<sup>1</sup> sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali è modificato secondo la versione qui annessa:

*Allegato 1  
(art. 1)*

## Agevolazioni fiscali

### Gruppo 3: Carburanti per determinate utilizzazioni stazionarie

*La voce di tariffa 3824.9030 ha il tenore seguente:*

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di favore		Impiego
		Imposta	Supplemen- to fiscale	
3824. 9920 ...	...	...	...	

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

28 ottobre 2016

Dipartimento federale delle finanze:  
Ueli Maurer

<sup>1</sup> RS 641.612

